

RASSEGNA STAMPA
7 gennaio 2013

"PENSIONI"

L'ESPERTO RISPONDE

CONFINDUSTRIA CATANIA

In pensione 3 mesi più tardi

È l'effetto prodotto dall'incremento dell'aspettativa di vita

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Rodà

Un anno fa, il 1° gennaio 2012, entrava in vigore la riforma previdenziale varata dal Governo Monti con il decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che apportava significative innovazioni sul versante previdenziale e pensionistico, una vera rivoluzione copernicana (l'Inps, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ne detta le regole applicative).

Vediamo, a un anno dalla riforma, qual è il quadro previdenziale che emerge.

La riforma, che ha decisamente ritardato l'età per andare in pensione, ha previsto anche deroghe che garantiscono la tutela della previgente normativa. In proposito, va subito notato che esistono una situazione generale e tanti casi specifici, tra i quali i cosiddetti salvaguardati, ai quali la manovra Monti ha lanciato una scialuppa di salvataggio. Chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato il diritto alla pensione può lasciare con la previgente normativa.

Per i contribuiti riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo anche nei confronti di coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di quella anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 in poi cadono nella rete delle nuove norme restrittive. Va subito sottolineato che il comma 5 dell'articolo 24 del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (le finestre) che vengono così assorbite nell'ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto pensione di vecchiaia e anticipata, oltre naturalmente le altre forme di pensionamento

(invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così eliminata la pensione di anzianità.

La vecchiaia

Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. Inoltre occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. Eccone i requisiti:

■ 62 anni per le lavoratrici dipendenti, la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012 (62 anni e 3 mesi dal 2013 per effetto dell'aumento della speranza di vita; vedi articolo a fianco). Il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita secondo l'articolo 12 del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

■ 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012 (63 anni e 9 mesi dal 2013 per l'incremento della speranza di vita). Il requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento in base alla speranza di vita.

Gli altri requisiti

Per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2012, corrisponde a quello previgente di 65 anni considerando l'abolizione delle finestre. Dal 2013, per la speranza di vita, il requisito è di 66 anni e 3 mesi.

L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n. 65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco).

Il requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tut-

ti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026.

Decorrenza


L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sul versante previdenziale, la manovra Monti ha prodotto una rivalutazione copernicana introducendo innovazioni, a mio parere, rigorose e restrittive. Il gennaio dell'anno scorso si è aperto, quindi, con una serie di novità mettendo i lavoratori e gli assicurati in una situazione di grande disagio, sia per l'allungamento eccessivo dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia e dei requisiti contributivi per quella anticipata, che per l'incremento legato alla speranza di vita. In base al quale, da quest'anno, l'uscita slitta di ulteriori tre mesi. Vorrei perciò chiedervi un quadro aggiornato dei tempi di uscita dal lavoro e un riepilogo delle regole vigenti.

Mario Mazzoleni - MILANO



I passaggi chiave della riforma

La stretta, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, che sostituisce la pensione di anzianità ora abolita, è in vigore dal 1° gennaio 2012.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 2012 si è allungata l'età richiesta sia per gli uomini che per le donne ed inoltre viene stabilito il requisito minimo contributivo di 20 anni. Il requisito per le lavoratrici impiegate: nel settore privato, nel 2012 è di 62 anni; dal 2013 è di 62 anni e tre

mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita; per le lavoratrici autonome nel 2012 è di 63 anni e 6 mesi; 63 anni e 9 mesi dal 2013; per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego, dal 2012 il requisito è di 66 anni di età, diventato 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013

LA SPERANZA DI VITA

I requisiti anagrafici subiscono un incremento legato alla speranza di vita (tre mesi dal 2013) per uomini e donne.

L'aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata e per i benefici assistenziali

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata si basa sul requisito contributivo superiore ai 40 anni, prescindendo dall'età. Precisamente, per il 2013, il requisito è di 42 anni

e 5 mesi per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi per le donne. Dal 2014 si verifica l'ulteriore aumento di un mese

LA TOTALIZZAZIONE

La manovra Monti ha eliminato il limite dei tre anni per totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti. Restano confermati i requisiti di 65

anni di età e il minimo di 20 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°

gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995

I LAVORATORI ESODATI

Tra chi lascia il lavoro con le vecchie regole, i lavoratori salvaguardati, sono inclusi gli esodati. Per lavoratore esodato in senso stretto si intende quello che ha avuto la risoluzione del rapporto di lavoro precedente il 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche secondo gli articoli 310, 411 e 412-ter del Cpc o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Occorre, però, che:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie

- agli ispettorati del lavoro) o a soggetti equipollenti;
- il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi partendo dal 6-12-2011. Questo significa che la decorrenza della pensione (finestra) deve scattare entro il 6-12-2013 tenendo conto che la finestra si apre per i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti pensionistici. La legge di stabilità ha poi previsto altri beneficiari a condizioni più favorevoli

LE RICONGIUNZIONI VERSO L'INPS

La legge di stabilità 2013 ha riconosciuto, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei periodi

assicurativi verso l'Inps per i rapporti di lavoro con datore statale o pubblico cessati entro il 30 luglio 2010

Dall'Istat rilevazioni con cadenza triennale

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

L'allungamento della vita media, che si traduce nella speranza di vita, presenta aspetti positivi per uomini e donne, ma determina delle ricadute negative sul piano previdenziale. I requisiti anagrafici (cioè l'età) stabiliti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 subiscono un incremento legato alla speranza di vita (già tre mesi dal 1° gennaio 2013) sia per gli uomini che per le donne, anche se le donne godono di un allungamento della vita media superiore a quello dell'uomo. Va subito evidenziato che tale aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità per intenderci meglio).

L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi alla speranza di vita è scattato per la prima volta, a decorrere dal 1° gennaio 2013. È quanto risulta dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 1° dicembre 2011. In pratica, si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva. Ecco come funziona. Ogni tre anni, l'Istat valuterà la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un corrispondente incremento dell'età pensionabile. Va evidenziato che i predetti adeguamenti

agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale (articolo 24, comma 13 della manovra Monti). Va notato che questo primo adeguamento basato sulla speranza di vita tra il 2007 e il 2010 è stata pari a 0,4 anni che trasformato in dodicesimi sarebbe dovuto essere cinque mesi. La riduzione a tre mesi è dovuta all'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 78/2010 che ha stabilito dal gennaio 2013 l'aumento di tre mesi legati alla speranza di vita.

Il quadro normativo

È interessante riportare le varie disposizioni relative agli incrementi della speranza di vita. Occorre partire dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 riguardante l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Per proseguire nel nostro viaggio, rileviamo con le seguenti norme:

- l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78 del 30 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Questa norma ha stabilito la cadenza triennale del predetto meccanismo di adeguamento da effettuarsi con decreto direttoriale del ministero dell'Economia di concerto con quello del lavoro da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

- l'articolo 12, comma 12-ter del decreto legge 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in ri-

ferimento alla media della popolazione residente in Italia; lo stesso comma 12-ter prevede che in caso di frazione di mese l'aggiornamento scatta con arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità.

Vale la pena di verificare come l'incremento di tre mesi della speranza di vita opera nel 2013 sui requisiti di età per la pensione di vecchiaia. Ecco come:

- 62 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa;
- 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012;
- 66 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uscita anticipata con «sconti» entro il 2017

Questo tipo di pensionamento sostituisce la vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contributi.

Per l'ottenimento della nuova pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, prevista dal comma 10 dell'articolo 24 della manovra Monti, occorre nel 2012 il possesso del seguente re-

quisito contributivo:

- 42 anni e 1 mese per gli uomini a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 41 anni e 1 mese per le donne sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012.


Per uomini e donne, si verifica un ulteriore aumento di 1 mese nel 2013 e 2014, oltre all'adeguamento della speranza di vita.

Va evidenziato che l'articolo 6, comma 2-quater del Milleproroghe stabilisce che la penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Viene però posta una precisa condizione e cioè che l'anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

A questi fini, quindi, non vengono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La legge di stabilità. Consente trasferimenti senza oneri per chi ha cessato entro il 30 luglio 2010

Cumulo gratuito retroattivo

La legge di stabilità approvata definitivamente prima della fine del 2012 sembra che abbia lanciato un salvagente a favore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sborsare somme piuttosto consistenti per il trasferimento dei contributi dai fondi tipo ex Inpdap all'Inps. Sarei interessato a conoscere maggiori dettagli in proposito.

È proprio così. La legge di stabilità 2013 (ex legge finanziaria) ha stabilito, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzioni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose.

Vediamo, secondo la legge di stabilità, quando scatta la gratuità del trasferimento dei periodi assicurativi verso l'Inps. Le condizioni sono le seguenti:

- cessazione del rapporto di lavoro con datore statale o pubblico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;
- i periodi assicurativi cumulati con quelli dell'Inps verranno utilizzati per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e non quindi per quella di anzianità;
- i requisiti anagrafici e contri-

butivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (manovra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremento legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pubblici (comprese le donne) e il requisito minimo contributivo di 20 anni;

■ restano onerosi anche il trasferimento dei contributi verso l'Inps da parte del dipendente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.

Vi è poi la possibilità di totalizzare i periodi non coincidenti. In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quote distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previdenza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatteranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordinamento, per i 15 anni di contribuzione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contribuzione. Infine, per il raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi dei diversi enti si sommano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

